

# Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

Legislazione civile e pratiche CEI

# Innanzitutto alcuni richiami normativi

DECRETO  
LEGISLATIVO  
22 gennaio 2004,  
n. 42

## Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Decreto legislativo  
22 gennaio 2004, n. 42

Commento coordinato da  
Raffaele Tamiozzo

contributi di

D. Carletti, P. Carpentieri, G. Famiglietti,  
M.G. Pastura, D. Sandroni, P. Ungari, G. Vecchia

Milano - Giuffrè Editore - 2005

## Articolo 10

### Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

## Articolo 12

### Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

# Articolo 169

## Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

A. chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

B. chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

# Articolo 169

## Opere illecite

C. chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l' autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

# Beni Culturali

La CEI concede dei contributi per:

- Inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni immobili
- Musei, Archivi e Biblioteche
- Impianti di sicurezza per edifici di culto e loro dotazioni storico artistiche
- restauro di organi a canne di interesse storico artistico



# I contributi CEI

La prassi amministrativa



# Edilizia di Culto

La CEI concede dei contributi per:

1. Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni
2. Costruzione di nuovi edifici (chiesa, canonica, locali di ministero pastorale)
3. Realizzazione di nuove opere d'arte (per nuove chiese o cattedrali)
4. Acquisto di aree per nuove costruzioni (di cui al punto 3)
5. Acquisto straordinario di edifici per il culto e la pastorale ed eventuali lavori

# Esempio di una pratica

Lavori straordinari  
al tetto della chiesa  
con richiesta di  
contributo alla CEI



## La Parrocchia

Il legale rappresentante della Parrocchia, in accordo con il CPAE:

1. prende contatto con il direttore dell'Ufficio per illustrare l'idea di progetto;
2. sceglie i tecnici che redigeranno il progetto e dirigeranno i lavori;
3. presenta la domanda di autorizzazione, sottoscritta dai membri del CPAE, con allegata la documentazione richiesta.

## L'Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

- Da' le indicazioni operative per la presentazione della domanda.
- Accoglie la domanda e verifica la completezza della documentazione prodotta e la congruità.
- Chiede all'Ufficio Economato ed Amministrazione il parere sulla sostenibilità finanziaria dell'intervento.

## L'Ufficio Beni Culturali ed Edilizia di Culto

- Trasmette entro il 15 novembre la pratica alla CEI ed eventualmente anche ad altri Enti per i contributi.
- Tiene contatti con la CEI per l'approvazione della pratica.

## La Parrocchia

Ottenuta l'approvazione della CEI e dell'Ordinario:

1. sceglie le ditte per la realizzazione;
2. redige i contratti di appalto;
3. fornisce all'ufficio la documentazione per l'incasso dei contributi.

L'Ufficio è aperto al pubblico  
il lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle ore 10 alle ore 12.30

[beniculturali@diocesidipescia.it](mailto:beniculturali@diocesidipescia.it)